

Roma, 18 marzo 2015

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**VOL.DISC.AUTORIC\_COM\_2015\_045**

**OGGETTO: “Legge 15 dicembre 2014, n. 186”**

**Riferimento analitico: “Legge 15 dicembre 2014, n. 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio – Circolare n. 10/E Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2015”**

Come noto, in data 13 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E a commento della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Tale documento verrà approfondito dai consulenti dell’Associazione e formerà oggetto di successive comunicazioni.

In sede di una prima analisi, di particolare importanza per il settore fiduciario, è il ruolo che ancora una volta il legislatore assegna alle società fiduciarie nella procedura di rientro nella legalità delle attività costituite all’estero e che saranno oggetto di rientro mediante la collaborazione volontaria del contribuente.

Infatti, il legislatore nel distinguere la diversa posizione delle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 1966/1939, rispetto alle società fiduciarie estere, ricorda che sono considerate “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.

Viceversa, ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, l’Amministrazione Finanziaria considererà trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (le società fiduciarie), sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

In tal caso il trasferimento si considererà eseguito nel momento in cui l'intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero e di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l'Ufficio.

L'elenco della prassi richiamata in epigrafe alla Circolare n. 10/E fa riferimento alle circolari:

- circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001
- risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002
- circolare n. 48/E del 6 agosto 2007
- circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009
- circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009
- circolare n. 49/E del 23 novembre 2009
- circolare n. 45/E del 13 settembre 2010
- circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010
- circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013

Pertanto, potranno formare oggetto di emersione sia le attività finanziarie (denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di OICVM, polizze assicurative), che le attività patrimoniali (immobili, imbarcazioni, opere d'arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi) detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014.

Valgono pertanto, anche per le operazioni di voluntary disclosure le considerazioni già esposte in ordine alle due diverse modalità di emersione delle attività detenute all'estero.

Il rimpatrio fisico si perfeziona mediante il trasferimento dei beni nel territorio dello Stato attraverso un trasferimento interbancario (da conto/dossier estero a conto/dossier italiano), per le attività depositate; ovvero mediante trasferimento "al seguito" dei beni e la consegna all'intermediario dei beni e della relativa dichiarazione doganale.

Con il rimpatrio cosiddetto giuridico l'intermediario italiano - fiduciaria - assume formalmente in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all'estero anche senza procedere al materiale afflusso delle attività finanziarie e patrimoniali nel territorio dello Stato. Il contribuente diviene così titolare di un rapporto di deposito con l'intermediario residente il quale diviene a sua volta l'intestatario del deposito estero.

Come già in occasione delle operazioni di "scudo fiscale", anche in questa occasione l'Agenzia delle Entrate ha specificato che per effettuare il rimpatrio giuridico è necessario conferire all'intermediario un incarico che implichi già in sé, in forza di un mandato professionale, l'obbligo di effettuare tutti gli adempimenti formali e sostanziali che competono al dominus indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.

Questa pertanto è la ragione per cui le società fiduciarie, unico istituto che per legge è autorizzato ad amministrare beni per conto di terzi, è il soggetto deputato ad effettuare il rimpatrio giuridico di tutti quei beni che non potrebbero altrimenti essere rimpatriati per la loro stessa natura.

Al fine di fornire alle associate un supporto operativo in grado di indicare norme comportamentali univoche nel pieno rispetto della legislazione corrente, si elencano di seguito le principali operazioni che interessano le fiduciarie nell'operatività di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero:

## - **Il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli nominativi**

Il rimpatrio di partecipazioni in società estere (non considerate "interposte") si attua attraverso l'intestazione a nome della fiduciaria delle partecipazioni sociali (girata dei certificati fisici, annotazione nei registri della società) nonché al completamento di tutte le formalità conseguenti così come previste dalla normativa del paese estero dove la società ha la residenza.

In presenza di certificati fisici la fiduciaria dovrà depositare i titoli a lei intestati presso un intermediario estero, ovvero italiano previo trasferimento dei certificati nel territorio dello Stato

In presenza di finanziamenti sociali si dovrà procedere, similmente a quanto effettuato per l'intestazione di finanziamenti in società domestiche, ad assumere la titolarità del credito previa verifica degli adempimenti formali richiesti nel paese estero.

## - **Il rimpatrio giuridico di partecipazioni in società estere con titoli al portatore**

Il rimpatrio di partecipazioni in società estere emittenti titoli al portatore (non considerate "interposte") si attua attraverso la materiale consegna alla fiduciaria dei certificati rappresentativi la partecipazione, ovvero utilizzando lo standard contrattuale dell'amministrazione senza intestazione di società con l'avvertenza che per le partecipazioni minoritarie la società fiduciaria è (o può essere) sostituto d'imposta, mentre per le partecipazioni maggioritarie gli obblighi fiscali si riverberano direttamente sul fiduciante.

L'Associazione ha allo studio modelli contrattuali di amministrazione senza intestazione di partecipazione in società estere che potranno essere un'utile traccia operativa.

Laddove viceversa le società fiduciarie ritenessero più idonea la tradizionale operatività mediante intestazione fiduciaria, si ricorda che l'amministrazione fiduciaria di partecipazioni in società estere comporta necessariamente una approfondita conoscenza della normativa, in particolar modo societaria e fiscale del paese di residenza della società.

In merito deve essere valutata l'eventuale responsabilità del socio, gli obblighi e gli adempimenti obbligatori in capo alla compagine sociale; infatti la fiduciaria opera sulla base di una normativa domestica che non è riconosciuta nel paese estero se non per l'analogia della funzione di mandataria senza rappresentanza svolta dalla Società Fiduciaria. Di conseguenza, alcuni *adempimenti* che in Italia sono riconducibili direttamente in capo al fiduciante, in legislazioni diverse possono essere imputati esclusivamente all'intestatario della

partecipazione senza il riconoscimento della funzione della fiduciaria quale mera intestataria del bene.

## - Il rimpatrio di polizze assicurative estere

Il rimpatrio di polizze si attua mediante la procedura di cambio di contraente a favore della fiduciaria la quale assume così il ruolo di contraente/sottoscrittore la polizza.

Il fiduciante procede alla richiesta di sostituzione del contraente, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita modulistica predisposta dalla stessa compagnia di assicurazione e che dovrà essere controfirmata dalla fiduciaria.

Solo a seguito della conferma da parte della Compagnia della registrazione della fiduciaria quale nuovo contraente con emissione di una nuova polizza ovvero con emissione di un'appendice integrativa, la fiduciaria potrà procedere ad assumere in amministrazione fiduciaria la polizza.

## - Il "rimpatrio giuridico" di oro

Come è noto, l'art. 67, comma 1, lett. *c-ter*, TUIR, prevede che tra i redditi diversi di natura finanziaria rientrino le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 461/1997 consente l'esercizio dell'opzione del regime del risparmio amministrato per le plusvalenze realizzate, anche ai sensi della lettera *c-ter*, TUIR, senza prevedere alcuna esclusione con riferimento a questa tipologia di plusvalenze finanziarie.

Essendo consentita l'attività di amministrazione di beni per conto terzi, in via fiduciaria, la procedura ritiene ammissibile la possibilità del cd. "rimpatrio giuridico" anche in riferimento ai metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale. Pertanto, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, pur continuando ad essere fisicamente detenuti presso l'intermediario non residente, potranno formare oggetto del rapporto di amministrazione concluso con le società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Per quanto riguarda il deposito di oro presso una banca estera, si presentano prevalentemente due situazioni; la prima riguarda il deposito in oro presso un cosiddetto "conto metalli"; la seconda riguarda invece il deposito fisico presso una cassetta di sicurezza:

- ove l'oro sia depositato presso un conto metalli intestato al soggetto interessato, si dovrà procedere ad un trasferimento dal primo conto metalli ad un secondo conto metalli acceso dalla fiduciaria intermediaria presso la stessa banca, realizzando in tal modo e senza procedere al materiale trasferimento nel territorio dello Stato, la condizione che vede la fiduciaria intermediario ricevere in deposito e amministrazione il bene oggetto di rimpatrio;

- ove invece l'oro sia depositato in cassetta si dovrà procedere preliminarmente alla "dematerializzazione" ovvero il soggetto interessato dovrà provvedere, prima di poter attivare la procedura di rimpatrio, al deposito a suo nome in un conto metalli e successivamente attivare la procedura sopradescritta.

Si ricorda, infine, che le operazioni eseguite in conto metalli rientrano nel risparmio amministrato in quanto operazioni finanziarie sempreché non seguite da consegne materiali.

Si precisa inoltre che le operazioni successive al rimpatrio, effettuate secondo lo schema sopradescritto, dovranno rispettare le disposizioni di cui alla Legge n. 7/2000 e successive disposizioni ministeriali.

## - **Il "rimpatrio giuridico" delle opere d'arte e gioielli**

Per quanto riguarda le opere d'arte si ritiene che per effettuare il rimpatrio nell'ambito dell'attività di amministrazione di beni per conto di terzi, attività propria delle società fiduciarie, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato al rimpatrio del bene alla fiduciaria in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria intermediario preferibilmente presso una società specializzata al deposito di opere d'arte la quale rilascerà una certificazione dichiarativa della detenzione del bene a nome della fiduciaria.

In tal modo si realizza, senza procedere al materiale trasferimento del bene oggetto di rimpatrio nel territorio dello Stato, la condizione che vede la fiduciaria intermediario ricevere in deposito e amministrazione il bene oggetto di rimpatrio.

Restano comunque applicabili tutte le discipline normative in merito alla tutela e protezione delle opere d'arte.

Si ricorda inoltre che in caso di rimpatrio di attività patrimoniali andranno assolti gli obblighi in materia di IVA e i diritti doganali (Paesi non UE).

## - **Il rimpatrio giuridico di immobili**

Ancorché la fiduciaria sia potenzialmente titolata ad intestarsi direttamente beni immobiliari detenuti in Italia o all'estero, ragioni di ordine pratico consigliano di perfezionare l'operazione di rimpatrio previo conferimento di un mandato di amministrazione senza intestazione ovvero mediante conferimento dei cespiti in una società estera, fiduciarmente intestata alla società fiduciaria.

Con queste fattispecie si realizzano le condizioni per la regolarizzazione dei beni immobili.

I contratti di amministrazione senza intestazione di immobili formeranno oggetto di successiva comunicazione.

## - **Risparmio gestito ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate.**

La circolare n. 10/E in commento, nell'effettuare espresso rinvio alla Circolare 43/E, sembra prevedere la possibilità di applicare il regime del risparmio gestito (art. 7 del D.lgs. N. 461/1997) ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate ai sensi della nuova disciplina, anche da parte degli intermediari indicati nell'articolo 6 del D.lgs. n. 461/1997, cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione e deposito di tali attività, ancorché non siano chiari i termini e le modalità di applicazione.

Questa opzione, ove attivabile, potrà essere applicata in caso di rimpatrio giuridico di gestioni di patrimoni mobiliari estere, ove la fiduciaria sia in grado, attraverso appositi software predisposti ad eseguire la corretta elaborazione di tale fiscalità, ovvero attraverso una conoscenza precisa delle regole applicative del risparmio gestito, di rispettare con precisione e puntualità gli adempimenti previsti.

## - **Obblighi a carico dell'intermediario**

L'intermediario al quale il contribuente si rivolge deve:

- assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività rimpatriate e depositate dal contribuente ovvero esistenti all'estero (rimpatrio giuridico);
- rilevare il trasferimento ai fini del monitoraggio fiscale;
- rispettare gli obblighi ed adempimenti in materia di antiriciclaggio, ferma restando la valutazione degli indicatori di anomalia che potrebbero portare al ragionevole sospetto di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ferme restando le argomentazioni di fondo già esposte dalla Associazione con comunicazione VOL.DISC.AUTORIC\_COM\_2015\_021, ancora non del tutto definite;
- espletare gli adempimenti fiscali il cui riepilogo sarà affidato allo studio dei nostri consulenti (IVIE, imposta di bollo etc.);
- gestire le attività rimpatriate attraverso l'apertura di speciali conti di depositi di c/c o deposito titoli.

Con la presente comunicazione, l'Associazione non intende esaurire tutte le problematiche connesse con le operazioni di voluntary disclosure, né dare risposta a tutte le richieste di chiarimento che perverranno in Associazione nei mesi a seguire, ma ha inteso esclusivamente dare un riepilogo delle problematiche già affrontate in occasione delle operazioni di scudi fiscali già esaminate a commento delle Circolari di prassi richiamate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.10/E in oggetto.

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli  
Segretario Generale

LF